

NOTA - COMMISSIONE EUROPEA: ADOTTATO IL PACCHETTO OMNIBUS SU CSRD, CSDDD, CBAM E TASSONOMIA (26 febbraio 2026) – Mercoledì 26 la Commissione europea ha pubblicato il pacchetto Omnibus, una serie di misure destinate a semplificare e adattare la normativa dell'UE per migliorare l'efficienza, la sostenibilità e la competitività delle imprese europee. Il pacchetto include diverse proposte legislative, in particolare per quanto riguarda le obbligazioni di reporting, la sostenibilità e gli investimenti.

Panoramica della Legge Omnibus sulla Sostenibilità

Il pacchetto omnibus include:

- una proposta di direttiva che modifica la CSRD e la CSDDD;
- una proposta che rinvia l'applicazione di tutti i requisiti di reporting nella CSRD per le aziende che devono rendicontare nel 2026 e nel 2027 (cosiddette aziende delle wave 2 e 3) e che rinvia la scadenza per la trasposizione e la prima applicazione della CSDDD di un anno, al 2028;
- un progetto di atto delegato che modifica la Tassonomia Disclosures e gli atti delegati sulla Tassonomia Climatica e Ambientale, sottoposto a consultazione pubblica;
- una proposta di regolamento che modifica il regolamento sul Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM);
- una proposta di regolamento che modifica il regolamento InvestEu.

Elementi della modifica della Direttiva sulla Rendicontazione di Sostenibilità Aziendale (CSRD)

- **Riduzione dell'ambito delle aziende soggette alla rendicontazione:** i requisiti di rendicontazione si applicheranno solo alle grandi imprese con più di 1.000 dipendenti (cioè, imprese che hanno più di 1.000 dipendenti e un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio superiore a 25 milioni di euro). Questo ridurrà il numero di aziende soggette della CSRD di circa l'80%. Il nuovo ambito sarà maggiormente allineato con le soglie di riferimento della CSDDD.
- **"Cap della catena del valore":** per le aziende che non rientreranno più nell'ambito della CSRD (fino a 1.000 dipendenti), la Commissione adotterà tramite atto delegato uno standard di rendicontazione volontario, basato sullo standard per le PMI (VSME) sviluppato dall'EFRAG. Tale standard fungerà da scudo, limitando le informazioni che le aziende o le banche che rientrano nell'ambito della CSRD potranno richiedere dalle aziende della loro catena del valore con meno di 1.000 dipendenti.
- **Impegno della Commissione a rivedere gli standard europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS):** la Commissione rivedrà l'atto delegato che stabilisce gli ESRS, con l'obiettivo di ridurre sostanzialmente il numero dei punti di dati, chiarire le disposizioni considerate poco chiare, migliorare la coerenza con altre normative e ridurre il numero dei punti di dati.
- **Eliminazione dell'obbligo di standard settoriali specifici:** la proposta elimina la possibilità per la Commissione di adottare standard settoriali specifici.
- **Rimozione del requisito di "assicurazione ragionevole":** la proposta elimina la possibilità per la Commissione di proporre il passaggio da un requisito di assicurazione limitata a un requisito di assicurazione ragionevole.

- **Rinvio dei requisiti di rendicontazione:** il pacchetto odierno propone di rinviare di due anni l'entrata in applicazione dei requisiti di rendicontazione per le grandi aziende che non hanno ancora iniziato a implementare la CSRD e per le PMI quotate (onde 2 e 3), per dare tempo ai co-legislatori di concordare sui cambiamenti sostanziali proposti dalla Commissione.

Ambito della nuova CSRD

Attualmente, la CSRD si applica a tutte le grandi aziende (definite come aziende che superano due dei tre seguenti requisiti: 50 milioni di euro di fatturato netto, 25 milioni di euro di totale di bilancio, 250 dipendenti), nonché alle PMI le cui azioni sono quotate su un mercato regolamentato dell'UE.

La proposta ridurrà l'ambito attuale della CSRD alle grandi aziende con più di 1.000 dipendenti (cioè, aziende con più di 1.000 dipendenti e un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio superiore a 25 milioni di euro). Queste aziende saranno tenute a redigere la rendicontazione secondo gli standard europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS), mentre questi standard saranno anche rivisti e semplificati.

Le aziende al di fuori dell'ambito della CSRD (aziende con fino a 1.000 dipendenti) potranno scegliere di redigere una rendicontazione volontaria sulla base di uno standard semplificato che sarà adottato dalla Commissione, basato sugli standard volontari per le PMI (VSME) sviluppati dall'EFRAG.

La Commissione stima che la proposta ridurrà il numero delle aziende soggette del 80%.

Principali cambiamenti del pacchetto omnibus alla CSDDD

- Dare più tempo alle aziende per prepararsi all'attuazione del nuovo quadro, rinviando di un anno la scadenza per la trasposizione (26 luglio 2027) e la prima fase di applicazione dei requisiti di due diligence di sostenibilità, riguardanti le grandi aziende (fino al 26 luglio 2028). Nel frattempo, le linee guida necessarie da parte della Commissione saranno disponibili entro luglio 2026, consentendo alle aziende di basarsi maggiormente sulle migliori pratiche e ridurre la loro dipendenza dai servizi legali e consulenziali.
- Sollevare le aziende dall'obbligo di effettuare valutazioni approfondite sugli impatti negativi che si verificano o possono verificarsi in catene di approvvigionamento complesse, al livello dei partner indiretti, e richiedere una due diligence completa sulla catena del valore oltre i partner diretti solo nei casi in cui l'azienda disponga di informazioni plausibili che suggeriscano che impatti negativi si siano verificati o possano verificarsi lì.
- Semplificare altri aspetti dei requisiti di due diligence di sostenibilità per evitare alle grandi aziende complessità e costi inutili, prolungando gli intervalli tra due periodiche valutazioni e aggiornamenti da uno a cinque anni, chiarendo che un'azienda deve valutare l'attuazione delle sue misure di due diligence e aggiornarle ogni volta che ci sono motivi ragionevoli di credere che le misure non siano più adeguate o efficaci; snellire gli obblighi di coinvolgimento degli stakeholder e rimuovere l'obbligo di terminare il rapporto commerciale come ultima risorsa.
- Ridurre ulteriormente l'effetto a cascata limitando le informazioni che le aziende soggette possono richiedere ai loro partner PMI e piccole medie aziende (cioè, aziende con non più di 500 dipendenti) alle informazioni specificate negli standard volontari di

rendicontazione di sostenibilità CSRD (standard VSME). Questa limitazione si applica a meno che non siano necessarie informazioni aggiuntive per mappare gli impatti (ad esempio, su impatti non coperti dagli standard) e che queste informazioni non possano essere ottenute in altro modo ragionevole.

- Rinviare ai vari regimi nazionali di responsabilità civile eliminando le condizioni armonizzate dell'UE per la responsabilità civile e revocando l'obbligo per gli Stati membri riguardo le azioni rappresentative da parte di sindacati o ONG. Lasciano che la legge nazionale definisca se le sue disposizioni di responsabilità civile prevalgono su altre normative del paese terzo in cui si verifica il danno.
- Allineare i requisiti sull'adozione di piani di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici con la CSRD.
- Estendere l'armonizzazione massima ad altre disposizioni sui principali obblighi di due diligence per garantire una parità di condizioni a livello UE.
- Eliminare la clausola di revisione sull'inclusione dei servizi finanziari nell'ambito della direttiva sulla due diligence.

Impatto del pacchetto omnibus sulle PMI e mid-caps

Le PMI (ad eccezione delle PMI quotate) sono attualmente fuori dall'ambito della CSRD. Tuttavia, nella pratica, molte di esse sono soggette a richieste di informazioni sulla sostenibilità quando sono incluse nella catena del valore di aziende più grandi o da istituzioni finanziarie, come le banche, che rientrano nell'ambito della CSRD.

La proposta affronterà questo "effetto a cascata" impedendo che tutte le aziende al di fuori dell'ambito siano soggette a richieste eccessive di rendicontazione. La Commissione adotterà uno standard volontario per tutte le aziende fuori dall'ambito, comprese le PMI, basato sullo standard volontario per le PMI ("VSME"), sviluppato dall'EFRAG e da adottare tramite atto delegato.

Lo standard VSME volontario sarà uno strumento che aiuterà le aziende non soggette a fornire informazioni sulla sostenibilità alle grandi aziende soggette ai requisiti della CSRD. Lo standard VSME fungerà da scudo o "cap della catena del valore" per le aziende fuori dall'ambito. Le aziende nell'ambito della CSRD non potranno richiedere alle aziende della loro catena del valore che sono fuori dall'ambito, comprese PMI e piccole medie aziende, informazioni che vadano oltre quelle stabilite nello standard VSME volontario.

Benefici attesi dalle modifiche proposte alla CSRD per le aziende

Secondo la Commissione, i risparmi totali annuali sui costi derivanti dalle modifiche all'ambito della CSRD e dalle future modifiche agli ESRS potrebbero ammontare a circa 4,4 miliardi di euro. Ciò include risparmi annuali sui costi derivanti dalla riduzione dell'ambito del reporting sulla Tassonomia, come risultato della riduzione dell'ambito della CSRD, pari a 0,8 miliardi di euro. Oltre a questi risparmi ricorrenti, ci sarebbero risparmi una tantum relativi alla creazione dei processi di reporting e di assicurazione che verrebbero evitati per le aziende esentate, pari a circa 1,6 miliardi di euro per la CSRD/ESRS e 0,9 miliardi di euro per la Tassonomia.

Benefici attesi dalle modifiche proposte alla CSDDD per le aziende

In generale, le aziende saranno soggette a un quadro di due diligence sulla sostenibilità meno complesso e più armonizzato, garantendo una riduzione degli oneri e condizioni di concorrenza eque. I maggiori risparmi sui costi sono previsti come risultato della semplificazione degli obblighi di due diligence riguardanti gli impatti dannosi a livello di partner commerciali indiretti e della minore frequenza (ogni 5 anni) degli esercizi di monitoraggio regolare. Inoltre, le piccole aziende rientranti nell'ambito di applicazione saranno protette da richieste di informazioni non necessarie da parte dei loro grandi partner commerciali. Questi risparmi sono stati stimati in modo conservativo in 320 milioni di euro all'anno, oltre a sostanziali risparmi una tantum.

Principio della doppia materialità della CSRD

La proposta omnibus non cambia la "prospettiva di doppia materialità", il che significa che le aziende che rimarranno nell'ambito della CSRD dovranno riportare come i rischi legati alla sostenibilità influenzano la loro attività e come esse stesse impattano su persone e ambiente.

Principali modifiche alla Tassonomia

Il pacchetto Omnibus include, da un lato, emendamenti alla CSRD riguardo al reporting della Tassonomia come deroga all'Articolo 8 del Regolamento Tassonomia e, dall'altro, modifiche al Decreto Delegato sulla Tassonomia, al Decreto Delegato sul Clima e all'Atto Delegato Ambientale.

Per le aziende che rientreranno nell'ambito della futura CSRD (grandi aziende con più di 1.000 dipendenti) con un fatturato netto fino a 450 milioni, la proposta Omnibus prevede il reporting volontario sulla Tassonomia. Ciò ridurrà il numero di aziende obbligate a riferire sull'allineamento alla Tassonomia.

Inoltre, le aziende che hanno fatto progressi verso gli obiettivi di sostenibilità, ma soddisfano solo alcuni dei requisiti della Tassonomia UE, potranno scegliere di riferire volontariamente sul loro parziale allineamento alla Tassonomia. Questo permette loro di dimostrare i propri sforzi esistenti e i progressi verso un pieno allineamento e ricevere riconoscimento per il loro impegno verso la sostenibilità. La proposta Omnibus incarica anche la Commissione di sviluppare atti delegati per garantire la standardizzazione in termini di contenuto e presentazione del reporting.

La Commissione sta anche pubblicando per consultazione delle modifiche al Decreto Delegato sulle Disposizioni della Tassonomia e agli Atti Delegati sul Clima e sull'Ambiente che:

- semplificano i modelli di reporting, riducendo i punti dati di quasi il 70%.
- esentano le aziende dalla valutazione dell'adeguatezza alla Tassonomia e dell'allineamento delle loro attività economiche che non sono finanziariamente rilevanti per il loro business (ad esempio, quelle che non superano il 10% del loro fatturato totale, delle spese in conto capitale o del totale degli attivi).

Inoltre, si propongono modifiche ai principali indicatori di performance delle istituzioni finanziarie, in particolare al "green asset ratio" (GAR) per le banche. Secondo il testo pubblicato, le banche potranno escludere dal denominatore del GAR le esposizioni che riguardano le imprese che non rientrano nell'ambito della futura CSRD (cioè, le aziende che non sono grandi imprese con 1.000 o più dipendenti).

Si chiedono feedback su due opzioni alternative per semplificare i criteri più complessi del "Non Fare Danno Significativo" per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento relativo all'uso e alla presenza di sostanze chimiche che si applicano orizzontalmente a tutti i settori economici sotto la Tassonomia UE. Nella consultazione pubblica, le parti interessate sono invitate a fornire feedback su entrambe le opzioni alternative.

Principali modifiche proposte al CBAM

Si propongono misure per semplificare le importazioni occasionali di beni soggetti al CBAM al di sotto della soglia massima di 50 tonnellate all'anno. Questa soglia corrisponde a circa 80 tonnellate di CO₂ equivalente in media per importatore. Questi importatori non saranno più soggetti ad alcun obbligo CBAM.

Per gli importatori che rientrano ancora nell'ambito del CBAM, le modifiche proposte faciliteranno il rispetto degli obblighi di rendicontazione e mirano a semplificare l'autorizzazione dei dichiaranti, il calcolo delle emissioni, i requisiti di rendicontazione e il rispetto dell'obbligo finanziario.

Queste misure saranno accompagnate da interventi volti a rendere il CBAM più efficace, rafforzando le disposizioni contro gli abusi e sviluppando una strategia congiunta di contrasto all'elusione insieme alle autorità nazionali.

Le modifiche proposte mirano a semplificare e rafforzare il meccanismo CBAM.

L'obiettivo è esonerare il 90% delle imprese interessate dagli obblighi di rendicontazione, pur continuando a coprire il 99% delle emissioni di CO₂.

Le semplificazioni proposte riflettono le conoscenze acquisite nel periodo transitorio, in vigore dall'ottobre 2023.

Nel complesso, la semplificazione è essenziale per ridurre l'onere amministrativo per le PMI e gli importatori occasionali.

Questo periodo di apprendimento, durante la fase transitoria del CBAM, ci ha permesso di sviluppare le misure politiche insieme alle parti interessate. La semplificazione è anche una condizione preliminare per rivedere il CBAM e renderlo più forte ed efficiente.

Guardando al futuro, i prossimi passi includeranno una revisione completa del CBAM nel corso dell'anno, per valutarne l'eventuale estensione ad altri settori ETS, ai prodotti a valle e alle emissioni indirette.

La Commissione esaminerà inoltre, in questo contesto, come supportare gli esportatori di prodotti CBAM a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

A ciò seguirà una proposta legislativa all'inizio del 2026.

La formula per determinare la nuova soglia annuale basata sulla massa

La formula è concepita per determinare il livello della soglia di massa che esenterà il maggior numero possibile di importatori, assicurando al contempo che venga catturato almeno il 99% delle emissioni. Per fare ciò, stimiamo tutte le emissioni delle importazioni che rimarrebbero nell'ambito di applicazione per una determinata soglia di massa e dividiamo questo valore per le emissioni totali di tutti gli importatori di beni CBAM.

Passaggio 1: calcoliamo tutte le emissioni di tutti gli importatori di beni CBAM.

Passaggio 2: determiniamo quanti importatori devono rimanere nel perimetro CBAM per catturare almeno il 99% delle emissioni. Un algoritmo calcola, per ogni possibile soglia di massa, solo le emissioni degli importatori che importano più della soglia stabilita.

Esempio: per una soglia di 40 tonnellate, vengono conteggiate tutte le emissioni degli importatori che superano le 40 tonnellate annue di beni CBAM. L'algoritmo ripete lo stesso calcolo per ogni valore entro un intervallo credibile; quindi, divide per ogni soglia di massa possibile le emissioni sopra la soglia per il totale delle emissioni se non venisse applicato alcun criterio "de minimis". Questo ci fornisce un valore di circa 51,3 tonnellate.

Passaggio 3: per semplicità e chiarezza nella comunicazione, e per evitare aggiornamenti marginali della soglia in futuro, arrotondiamo il valore alla decina più vicina, ovvero 50 tonnellate.

L'obiettivo è stabilire una soglia annuale basata sulla massa in modo che almeno il 99% delle emissioni di questi beni importati venga monitorato. Questo sistema assicura che la stragrande maggioranza delle emissioni sia contabilizzata, evitando di tracciare ogni piccolo importatore.

Se nel tempo i modelli commerciali o l'intensità delle emissioni dovessero cambiare in modo significativo, la soglia sarà adeguata per mantenere la copertura del 99% delle emissioni.

Investment Omnibus

I regolamenti InvestEU e EFSI saranno semplificati per ridurre la frequenza e il contenuto di alcuni rapporti, ad esempio esentando i piccoli beneficiari finali, come le PMI, e adattando l'applicazione di alcune regole (ad esempio, la definizione di PMI per determinati prodotti finanziari), in linea con il principio di proporzionalità. Questo obiettivo mira a ridurre gli oneri amministrativi per i partner attuatori di InvestEU, gli intermediari finanziari e i beneficiari finali, in particolare le PMI, che devono fornire informazioni per i rapporti alla Commissione e rispettare le regole stabilite.

La semplificazione riguarderà anche i requisiti non legislativi applicabili a InvestEU, EFSI e agli strumenti preesistenti (come InnovFin, CEF, ecc.), in particolare per quanto riguarda la riduzione della frequenza e del contenuto di alcuni rapporti.

Si prevede che tali semplificazioni permettano di risparmiare circa 350 milioni di euro per i partner attuatori, gli intermediari finanziari e i beneficiari finali dei fondi InvestEU.

Misure per le PMI

Molte delle misure proposte apporteranno benefici diretti, e in alcuni casi esclusivi, alle PMI. In particolare, ciò riguarda l'applicazione semplificata della definizione di PMI e l'esenzione dagli indicatori di prestazione chiave (KPI) per le transazioni di piccolo importo. Inoltre, la riduzione della frequenza e del contenuto di alcuni rapporti agevererà anche le PMI, poiché non saranno più tenute a fornire dati per tali rapporti ai partner attuatori.

La proposta di modifica del regolamento InvestEU mira a mobilitare ulteriori 50 miliardi di euro di investimenti attraverso:

1. un incremento della garanzia dell'UE di 2,5 miliardi di euro;
2. la possibilità di combinare l'utilizzo della garanzia InvestEU con le risorse disponibili in tre programmi preesistenti (EFSI, CEF Debt Instrument e InnovFin Debt Facility) per sostenere nuove operazioni di finanziamento e investimento nell'ambito di InvestEU.

Grazie alla razionalizzazione delle operazioni dei programmi, la Commissione prevede di sbloccare circa 50 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati, favorendo la crescita e l'innovazione in settori chiave come le tecnologie pulite, la digitalizzazione e le infrastrutture sostenibili.